RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1987

indirizzata alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(87/525/CEE)

I

La Repubblica portoghese, ai sensi dell'articolo 208 dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo e agli adattamenti dei trattati, è tenuta, fatto salvo il paragrafo 2 dello stesso articolo, a procedere, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Prescindendo dai prodotti elencati nel suddetto paragrafo 2, per i quali sono previste misure particolari di riordinamento, in Portogallo sono sottoposti a regime di monopolio ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE :

— l'alcole etilico di origine agricola (prodotto agricolo che figura nell'allegato II del trattato CEE modificato dal regolamento n. 7 bis relativo all'inserimento di alcuni prodotti nell'elenco dell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea (1),

— l'alcole etilico di origine non agricola delle voci ex 22.08 A e B e ex 22.09 A (codice Nimexe 22.08-10 e 22.08-30) della tariffa doganale comune, nonché

— le acquaviti di origine vitivinicola destinate alla fabbricazione del vino di Porto della sottovoce 22.09 C V a) e b) (codice Nimexe 22.09-81 e 22.09-91).

Lo Stato portoghese si è in effetti riservato il diritto esclusivo di importazione e commercializzazione dei suddetti prodotti sul territorio nazionale. Il monopolio dell'alcole etilico è gestito dall'Administração geral do açúcar e do álcool (AGA) e quello delle acquaviti destinate alla fabbricazione del vino di Porto dall'Instituto do vinho do Porto (IVP).

Il secondo comma dell'articolo 208, paragrafo 1 dell'atto dichiara inoltre che gli altri Stati membri assumono obblighi equivalenti nei confronti del Portogallo. Negli altri Stati membri, tuttavia, nessuno di tali prodotti è sottoposto ad un regime di monopolio ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE.

Ai sensi del terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 208 dell'atto di adesione, la Commissione formula al Portogallo raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo.

(1) GU n. 7 del 30. 1. 1961, pag. 71/61.

II

Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi specificazione concernente il monopolio degli alcoli portoghesi, a differenza di quanto si verifica per il monopolio dei prodotti petroliferi, per il quale sono previste norme dettagliate nel paragrafo 2 dell'articolo 208 dell'atto di adesione, la Commissione ritiene necessario, al fine di stabilire il ritmo di soppressione progressiva delle restrizioni quantitative esistenti in tale settore, far capo ai criteri dell'articolo 33 del trattato CEE. Tale articolo prevede per gli Stati membri originari un periodo tansitorio di 12 anni e l'apertura di un contingente iniziale pari ad almeno il 3 % della produzione nazionale, fermo restando che tale contingente iniziale non deve essere inferiore ai contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri alla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Detto contingente viene portato al 5 % dopo il terzo anno e in seguito viene aumentato di anno in anno di almeno il 15 %. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della produzione nazionale.

III

La Commissione è del parere che la norma di cui all'articolo 208, paragrafo 1 dell'atto di adesione richieda, nel caso del Portogallo, un'adattamento per quanto riguarda la fissazione del volume del contingente iniziale e del suo tasso di aumento annuale.

La Commissione ritiene che sia necessario, nei confronti del Portogallo, tener conto sia della durata del periodo transitorio fissata nell'articolo 208, paragrafo 1 dell'atto di adesione, che terminerà il 31 dicembre 1992, sia del periodo già trascorso.

Per quanto riguarda i contingenti iniziali, è opportuno tener conto, per analogia con le disposizioni dell'articolo 33 del trattato CEE, dei contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri. Conformemente agli obiettivi dell'atto di adesione devono essere almeno conservate le possibilità di scambi esistenti prima dell'entrata in vigore dell'atto. Il contingente iniziale deve quindi essere equivalente all'importo degli scambi bilaterali. Solo in mancanza di tali contingenti bilaterali, il contingente iniziale deve essere fissato al 3 % della produzione nazionale, che è pari o, nel caso di esportazioni, superiore al consumo interno.

Al momento della fissazione dei contingenti iniziali per i tre prodotti oggetto della presente raccomandazione, sembra quindi necessario tener conto del livello della produzione e delle importazioni. Dato che la situazione non è identica per i tre prodotti in questione, è opportuno trattarli separatamente.

IV

1. In materia di alcole etilico di origine agricola, si constata in effetti che la produzione nazionale corrisponde grosso modo al consumo nazionale ; per questo motivo, in passato, sono state importati solo piccoli quantitativi. Pertanto, la fissazione di un contingente iniziale con riferimento alla produzione nazionale corrisponde agli obiettivi dell'Atto di adesione enunciati sopra.

La Commissione ritiene tuttavia che sia anche necessario tener conto delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 4 del trattato CEE. È quindi opportuno non mettere in causa la normativa esistente, nella misura in cui essa è destinata a facilitare lo smercio o la valorizzazione dei prodotti agricoli al fine di offrire garanzie equivalenti per l'occupazione e il livello di vita dei produttori in questione, tenuto conto del ritmo dei possibili adattamenti e delle specializzazioni necessarie. È necessario tuttavia rendere tale normativa totalmente conforme ai requisiti del paragrafo 1 dell'articolo 37 entro il termine del periodo transitorio.

Tenuto conto, da un lato, della durata del periodo transitorio e del periodo già trascorso, e dall'altro degli obiettivi enunciati sopra, la Commissione ritiene equo e ragionevole un contingente per il 1987 pari al 6 % della produzione nazionale di alcole etilico di origine agricola, nonché un accrescimento annuale di tale contingente del 20 %.

2. Per quanto riguarda l'alcole etilico di origine non agricola, esso non viene fabbricato in Portogallo e ne è escluso l'uso in taluni settori, come nel caso della fabbricazione di bevande. Per questo motivo, l'AGA ne importa solo quantitativi modesti. Di conseguenza, ai fini della fissazione di un contingente iniziale si può soltanto fare riferimento alle importazioni effettive.

Tenuto conto del periodo transitorio già trascorso, la Commissione ritiene che il contingente di importazione iniziale per l'alcole etilico di origine non agricola in provenienza dagli altri Stati membri per il 1987 dovrebbe essere pari almeno al 40 % del livello più elevato di importazione annuale raggiunto durante gli anni dal 1982 al 1986 inclusi.

3. Quanto alle acquaviti di vino destinate alla fabbricazione del vino di Porto, invece, i quantitativi importati costituiscono una percentuale rilevante del consumo nazionale, con tendenza a superare anche in misura considerevole la produzione nazionale. L'IVP è obbligato ad importare in quanto deve garantire l'approvvigionamento del mercato portoghese.

Tale situazione è sostanzialmente diversa da quella dell'alcole etilico di origine agricola, per il quale la produzione nazionale corrisponde quantitativamente al fabbisogno del mercato. In quest'ultimo caso, l'apertura di un contingente di importazione incide immediatamente sulle possibilità di smercio della produzione nazionale.

L'apertura di un contingente simile nei confronti di un monopolio che a sua volta importa quantitativi considerevoli avrà invece unicamente la conseguenza di ridurre, eventualmente, le possibilità di importazione di tale monopolio, che d'altronde conserva sempre la facoltà di importare i quantitativi che esso desidera commercializzare sul mercato nazionale. Se infatti il quantitativo che il monopolio intende importare è rilevante, esso viene a trovarsi in una situazione favorevole potendo lanciare bandi di gara d'acquisto per quantitativi che interessano i grandi produttori.

Per quanto riguarda la fissazione di un contingente per questi prodotti, la Commissione ritiene quindi necessario fare riferimento alle importazioni che sono state effettuate dal monopolio portoghese.

La Commissione è tuttavia del parere che il Portogallo non sia obbligato a fissare il volume del contingente iniziale a un livello corrispondente al totale delle importazioni effettivamente avvenute nel passato. Ciò rischierebbe infatti di ridurre considerevolmente il margine di manovra a disposizione del monopolio, pregiudicandone il compito di garantire anche lo smercio della produzione nazionale, il che non sembra corrispondere agli obiettivi perseguiti dall'articolo 208 ; quest'ultimo infatti non prescrive lo smantellamento immediato e totale del regime esistente all'inizio del periodo transitorio, ma è diretto solo ad un riordinamento progressivo nel corso di tale periodo.

Sembra tuttavia alla Commissione che, in una situazione nella quale le importazioni effettuate dal monopolio superano considerevolmente la produzione nazionale, come è avvenuto nel 1986, e tenuto conto della durata del periodo transitorio, la fissazione di un contingente per il secondo anno pari al 25 % delle importazioni dell'anno 1985 costituisca una soluzione equa. In effetti nella fattispecie il paragrafo 4 dell'articolo 37 non può essere invocato in quanto le acquaviti di vino non costituiscono prodotti agricoli ai sensi del trattato CEE.

È tuttavia necessario tener conto dell'effetto di tutte le disposizioni del trattato di adesione e in particolare di quelle in cui sono fissati i periodi transitori per l'applicazione della politica agricola comune in Portogallo.

V

Per tali motivi, e fatta salva la posizione che in base ai risultati ottenuti in applicazione della presente raccomandazione potrebbe adottare in un secondo tempo, la Commissione raccomanda alla Repubblica portoghese, ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione :

1. — di aprire, per l'alcole etilico di origine agricola, sottoposto in Portogallo a un monopolio nazionale a carattere commerciale, un contingente pari almeno al 6 % della corrispondente produzione nazionale del 1986 per il rimanente periodo del 1987,
 — di aprire, per l'alcole etilico di origine non agricola soltoposto in Portogallo a un monopolio nazionale a carattere commerciale, per il restante periodo del 1987, un contingente pari almeno al 40 % dal livello di importazione annuale più elevato raggiunto negli anni dal 1982 dal 1986 inclusi,

— di aprire, per le acquaviti di vino destinate alla fabbricazione del vino di Porto, sottoposte in Portogallo a un monopolio nazionale a carattere commerciale, e per il restante periodo del 1987, un contingente almeno pari al 25 % delle importazioni effettuate nell'anno 1985 ;

— di aumentare per il 1988 i contingenti del 1987 del 20 %,

— di aumentare ogni anno i contingenti dell'anno precedente del 20 %.

Resta inteso che dopo la scadenza del termine massimo del 31 dicembre 1992 non sarà più ammissibile alcuna restrizione quantitativa.

I contingenti saranno gestiti in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria. Essi devono essere accessibili a qualsiasi importatore diverso dai monopoli e i prodotti importati nel quadro di tali contingenti non potranno essere sottoposti in Portogallo a diritti esclusivi di commercializzazione.

2. D'informare tutti gli interessati, attraverso una pubblicità appropriata, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese (Diário da República) di una comunicazione agli importatori, delle possibilità che sono loro offerte, nel quadro dei contingenti summenzionati, di approvvigionarsi negli altri Stati membri per quanto riguarda i prodotti di cui sopra.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1987.

Per la Commissione

P. SUTHERLAND

Membro della Commissione